

Gennaio 2016

Il credito al consumo

Un'informazione dell'Associazione svizzera dei banchieri

Il credito al consumo

Il presente documento informativo è destinato alle clienti e ai clienti bancari che desiderano ottenere una visione d'insieme sul tema del credito al consumo. Di seguito viene fornita una breve panoramica illustrativa sui principali elementi della legislazione in materia di credito al consumo.

1. Obiettivi della legislazione in materia di credito al consumo

La Legge federale sul credito al consumo (LCC), sottoposta a revisione nel 2015, è entrata in vigore il 1.1.2016 unitamente alla relativa ordinanza esecutiva (OLCC). L'obiettivo di questa legge è rafforzare la tutela delle prenditrici e dei prenditori di credito (di seguito indicati congiuntamente come «mutuatari») contro il rischio di indebitamento eccessivo a seguito dell'accensione di crediti al consumo.

Gli elementi centrali sono:

- l'esame obbligatorio della capacità creditizia da parte del creditore
- l'obbligo del creditore di notificare i crediti al consumo concessi
- il rispetto del tasso d'interesse massimo fissato dal Consiglio federale
- il diritto di revoca del mutuatario
- il divieto di pubblicità aggressiva per i crediti al consumo.

2. Ambito di applicazione

La Legge federale sul credito al consumo trova applicazione soltanto per i crediti al consumo, ovvero i crediti erogati a favore di persone fisiche per finalità non commerciali o professionali.

Tipologie di crediti

La Legge sul credito al consumo disciplina in particolare le tipologie di credito di seguito riportate:

- crediti in contanti
- crediti sotto forma di anticipo su conto corrente
- sorpassi di conto accettati tacitamente dalla banca
- carte di credito e carte-cliente con opzione di credito

- mutui (in particolare crediti di finanziamento e di pagamento rateale), dilazioni di pagamento o analoghe facilitazioni finanziarie
- determinate forme di leasing

Eccezioni

Un credito al consumo non rientra segnatamente nel campo di applicazione della Legge sul credito al consumo se

- è garantito da pegno immobiliare
- è coperto dalle usuali garanzie bancarie depositate
- è coperto da sufficienti averi patrimoniali depositati dal mutuatario presso il creditore
- presenta un importo inferiore a CHF 500 o superiore a CHF 80 000, oppure
- deve essere rimborsato entro 3 mesi.

3. Tasso d'interesse massimo

Il Consiglio federale stabilisce con cadenza annuale il tasso d'interesse annuo effettivo massimo ammesso per i crediti al consumo, attualmente pari al 10% per i crediti in contanti e al 12% per le carte di credito¹. Entro tale limite, i creditori definiscono su base individuale il tasso d'interesse applicato ai crediti erogati.

4. Esame della capacità creditizia

Prima di procedere alla stipulazione di un contratto di credito, il creditore effettua innanzitutto un esame della capacità di credito. Per considerare – nell'ambito dell'esame della capacità creditizia – gli obblighi già esistenti del mutuatario (crediti correnti), è stata creata la Centrale d'informazione per il credito al consumo (IKO), la quale amministra in Svizzera tutti i dati relativi ai mutuatari.

L'IKO è soggetta a sua volta alla vigilanza della Confederazione e alla Legge federale sulla protezione dei dati. Hanno accesso ai dati esclusivamente i datori di credito soggetti alla Legge federale sul credito al consumo, nella misura in cui necessitano di tali dati per l'adempimento dei loro doveri. È possibile richiedere liberamente un elenco dei creditori abilitati alla procedura di consultazione presso la Segreteria IKO (cfr. punto 8: «Ulteriori informazioni»).

¹ Metodo di calcolo: tasso d'interesse di riferimento più supplemento forfetario pari rispettivamente a 10 e 12 punti percentuali (a partire da 1.7.2016)

Mentre per i crediti in contanti, i mutui e i contratti di leasing viene condotto un esame dettagliato della capacità creditizia, per le carte di credito e le carte-cliente con opzione di credito nonché per i crediti sotto forma di anticipo su conto corrente tale verifica della capacità di credito avviene con una procedura abbreviata.

Ai fini della valutazione completa della capacità creditizia viene presupposto un ammortamento del credito al consumo entro 36 mesi, anche qualora per contratto sia stata stipulata una durata maggiore.

La verifica «sommatoria» si basa invece sulle informazioni fornite dal mutuatario circa la sua situazione reddituale e patrimoniale, come pure sulla consultazione dei crediti registrati presso l'IKO da parte del datore di credito. La decisione circa gli elementi da considerare effettivamente nel singolo caso e sul modo di utilizzare le stesse per la decisione di concessione del credito è rimessa per il resto alla discrezione del datore di credito.

5. Obbligo di notifica

I creditori devono notificare all'IKO i crediti al consumo da essi concessi, unitamente ai contratti di leasing assoggettati alla Legge sul credito al consumo (cfr. sopra al punto 2: «Ambito di applicazione»).

Per i conti di carte di credito e carte-cliente con opzione di credito, nonché per i crediti sotto forma di anticipo e i sorpassi di conto tacitamente accettati, i creditori sono tenuti a notificare la relazione di credito se il conto

- ha evidenziato ininterrottamente per 90 giorni un saldo negativo (saldo debitore) e, alla fine di questo periodo di 90 giorni, tale saldo ammonta ad almeno CHF 3000; oppure
- ha evidenziato per 3 giorni di riferimento consecutivi un saldo negativo (saldo debitore) e, al momento dei giorni di riferimento, tale saldo ammonta ad almeno CHF 3000.

La prima notifica alla Centrale d'informazione comprende i seguenti elementi:

- cognome e nome del mutuatario
- data di nascita del mutuatario
- numero postale d'avviamento, località di domicilio, via e numero civico
- tipologia di credito
- inizio del contratto (leasing)
- ammontare totale del leasing (leasing)
- ammontare delle rate mensili del leasing (leasing)
- data di riferimento del credito
- giorno determinante di riferimento (al momento della prima notifica) e saldo.

Per i contratti di credito in contanti e di pagamento rateale soggetti a obbligo di notifica nonché per i contratti di leasing soggetti a obbligo di notifica, oltre alla comunicazione circa la stipulazione del contratto deve essere effettuata una notifica di mora laddove risultino insoluti pagamenti rateali pari ad almeno il 10% dell'importo netto del credito, ovvero qualora non siano state pagate tre rate del leasing.

Qualora non sussistano più i presupposti per la notifica di crediti sotto forma di anticipo e/o conti di carte di credito e carte-cliente con vincolo a un'opzione di credito, la relativa registrazione viene nuovamente cancellata alla fine del secondo mese successivo.

6. Diritto di revoca del mutuatario

Il mutuatario può recedere per iscritto da un contratto di credito al consumo entro 14 giorni² dalla ricezione della copia di contratto a lui destinata. Il mutuatario non gode invece di alcun diritto di revoca per gli scoperti di conto accettati tacitamente.

7. Pubblicità

La pubblicità aggressiva per i crediti al consumo è oggetto di uno specifico divieto. Il concetto dettagliato di pubblicità aggressiva viene fissato autonomamente dal settore creditizio in un'apposita convenzione (<http://vskf.org>).

8. Ulteriori informazioni

Il presente documento informativo è limitato a elementi selezionati della legislazione in materia di credito al consumo.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso la vostra banca o su internet:

www.admin.ch

www.iko-info.ch, Segreteria IKO, Casella postale 1108, 8048 Zurigo, tel. +41 43 311 77 31

² A partire da 1.1.2016.

- Associazione svizzera dei banchieri
Aeschenplatz 7
Casella postale 4182
CH-4002 Basilea
Tel. +41 61 295 93 93
Fax +41 61 272 53 82
office@sba.ch
www.swissbanking.org